

### Rischio fumo di tabacco: cosa fare in azienda

*Gestione del rischio da fumo di tabacco: cosa devono fare il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?*

Oltre all'applicazione del divieto assoluto di fumo (all'interno e all'esterno) nei casi riportati in Tabella 14 e alle misure generali di prevenzione incendi come riportato dall'art. 46 del D.Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro con la collaborazione dell'RSPP: ? deve dare segnali chiari e univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell'art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea cartellonistica e istituendo la vigilanza sul rispetto del divieto; è infatti interesse del Datore di Lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004);

? come "promotore della salute" può elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in azienda;

? può (ma non è obbligato) istituire nella propria azienda i locali riservati ai fumatori (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004) che devono rispondere alle caratteristiche del D.P.C.M. 23/12/2003 [1] (anche se gli appositi impianti di ventilazione non sembrano in grado di abbattere, sia all'interno che all'esterno, i rischi per la salute legati alla esposizione a fumo passivo);

? in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. [2], deve fare informazione sui rischi supplementari dovuti al fumare per gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 239) e all'amianto (art. 257), sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e su quanto previsto dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumo;

? deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumare adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia, come raccomandato nell'art. 5 dell'Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2004 [3];

? deve valutare ed eventualmente inserire nel Documento Valutazione Rischi (DVR) l'esposizione al fumo passivo dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad agenti chimici pericolosi;

? deve individuare e applicare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza degli esposti a fumo passivo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1002] ?#>

Per la **valutazione del rischio dovuto a potenziale esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche** (Capo I, Titolo IX del D.Lgs. 81/2008) contenute nel fumo passivo il Datore di Lavoro deve considerare:

1. le proprietà pericolose;
2. le informazioni sulla salute e sicurezza;
3. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
4. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
6. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
7. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
8. l'informazione e formazione dei lavoratori.



Nei locali per fumatori, dove operano lavoratori, dovranno essere applicate tutte le misure atte a ridurre il rischio ai più bassi livelli di esposizione ed eventualmente le misure di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria tenendo conto delle donne in stato di gravidanza, dei minori e della suscettibilità individuale.

Nella Tabella 15 sono riportate sinteticamente le principali azioni da intraprendere in azienda per il controllo del fumo di tabacco.

<b>Tabella 15</b>	<b>PRINCIPALI AZIONI DA INTRAPRENDERE IN AZIENDA PER IL CONTROLLO DEL FUMO DI TABACCO</b>
	Applicare il divieto di fumo e vigilare sul suo rispetto in tutti i luoghi chiusi e quelli all'aperto in cui è vietato
	Effettuare la valutazione del rischio per i lavoratori esposti a fumo passivo nei luoghi chiusi ove è consentito fumare (locali per fumatori, carceri, ecc.)
	Valutare il benessere psicofisico lavorativo riguardo al fumo
	Informare sui danni da fumo attivo e passivo anche in relazione ai rischi lavorativi
	Effettuare la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a fumo passivo
	Organizzare un Gruppo di lavoro aziendale per la gestione del problema del fumo di tabacco
	Predisporre idonei locali/spazi/pause per i fumatori (se deciso dall'azienda)
	Attuare periodicamente iniziative per la disassuefazione (corsi, facilitazioni all'accesso a strutture esterne, presenza di specialisti in azienda)
	Monitorare e valutare periodicamente (6 - 12 mesi) la politica antifumo aziendale


(INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale)

INAIL - La gestione del fumo di tabacco in azienda (formato PDF, 3.81 MB)

[1] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori". Gazzetta Ufficiale n. 300, 29 dicembre 2003.

[2] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101, Supplemento ordinario n. 108, 30 aprile 2008.

[3] Accordo del 16 dicembre 2004. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Gazzetta Ufficiale n. 303, 28 dicembre 2004.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.